

Foglio informativo

DEPOSITO TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

Informazioni sulla Banca

Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana

Corso Venezia 36 - 20121 Milano

Tel.: +39 02 76061.1 – Fax: +39 02 76061418

e-mail: info@lcfr - Sito internet: www.edmond-de-rothschild.it

Codice ABI: 3407.4 - Iscritta all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia n. 5725

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 97562540159

Partita IVA: 07117210968 - REA: 1936987

Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi

Che cos'è il deposito titoli e strumenti finanziari

Il Deposito Titoli e Strumenti Finanziari (Deposito Amministrato - D.A.) è un servizio attraverso il quale la Banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, titoli e strumenti finanziari in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). Ad oggi, che buona parte dei titoli e degli strumenti finanziari è dematerializzata, cioè non esiste fisicamente, il deposito consiste in una registrazione contabile fatta dalla Banca. La Banca registra in entrata o in uscita gli acquisti o le vendite e cura l'amministrazione dei diritti relativi ai titoli e strumenti finanziari presenti nel Deposito stesso. Per aprire un Deposito Titoli e Strumenti Finanziari, il cliente deve avere prima stipulato con la Banca un contratto di "Servizi di Investimento".

Deposito titoli a custodia e amministrazione: caratteristiche

In base a tale contratto la Banca custodisce ed amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura l'incasso degli interessi e dei dividendi, il rinnovo e l'incasso delle cedole, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vi è la possibilità che la Banca modifichi in senso sfavorevole al Cliente le condizioni economiche (diritti di custodia, spese e tasse) salvo la facoltà del Cliente di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Principali condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del Cliente) e massima (se a carico del Cliente), e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

VOCI DI COSTO

SPESE FISSE	
Recupero spese amministrative	0,10% + IVA su base annua. Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del controvalore del Deposito Titoli alla fine della singola giornata. Tale controvalore è determinato secondo le stesse regole applicate in fase di rendicontazione. Importo semestrale minimo pari ad Euro 100 + IVA.
Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli: per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso	2‰ annuo, nei limiti tempo per tempo vigenti

Al fine di determinare l'importo dell'imposta di bollo applicabile sulla singola comunicazione si rimanda alla normativa vigente.

Nel caso in cui l'intestatario del rapporto non rientri nella definizione di "cliente" ai sensi del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 38 del 16 Febbraio 2011, in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", la Banca applicherà un'imposta di bollo pari a 16 euro all'apertura del rapporto e di 2 euro all'invio di ogni estratto conto quando il saldo rendicontato sia superiore a 77,47 euro.

VOCI DI COSTO

SPESE VARIABILI		
Spese varie	Richiesta copie documentazioni/ricerche e/o informazioni 5,00 - 100,00 euro (in funzione della complessità)	5,00 - 100,00 euro
	Spese per rilascio biglietti assembleari (per assemblea)	10,00 euro
	Spese per consegna o ritiro titoli materiale	0,00 euro
	Spese per invio estratto conto titoli	Cartaceo: 2 euro (per ciascun estratto conto) Elettronico: 0,00 euro
Commissioni di consulenza	Commissioni applicate trimestralmente per l'attività di consulenza iniziale e periodica svolta dalla Banca	_____ % su base annua. Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del valore del portafoglio del Cliente alla fine della singola giornata.

Recesso e reclami

Recesso dal contratto

Il rapporto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedere con comunicazione scritta, in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà con le medesime modalità, in presenza di giustificato motivo, ovvero, in assenza di quest'ultimo, con un preavviso di 15 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata A/R.

Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione mediante sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale o tramite raccomandata A.R. inviata alla Banca a meno che nel recesso il Cliente non abbia indicato un termine di preavviso; il recesso della Banca è efficace decorsi 15 giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione. Nel caso in cui vi sia un giustificato motivo ai sensi della normativa vigente la Banca recede dal Contratto senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente.

Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N° 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui risultano chiuse tutte le operazioni relative a qualsiasi rapporto intestato al cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati alla Banca (Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana – Funzione Compliance, Corso Venezia 36, 20121 Milano) tramite lettera raccomandata A.R., o tramite email (compliance@icfr.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitroBancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Legenda

Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Intermediario abilitato	Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento, le Poste Italiane S.p.A., le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione dei servizi di investimento in Italia.
Recesso	Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con un contratto.
Revoca	L'atto mediante il quale si pone nel nulla, privandolo di qualsiasi effetto giuridico, un negozio unilaterale o un contratto stipulato nel prevalente interesse del revocante.
Strumenti Finanziari	Per strumento finanziario si intende qualsiasi titolo o valore mobiliare quali ad esempio: obbligazioni, azioni, quote di fondi, azioni di SICAV, certificates, warrant, covered warrant, opzioni, diritti, futures. La definizione puntuale è riscontrabile al comma 2 dell'art. 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - (D.Lgs 58/1998 e succ. aggiornamenti).